

**POLIZZA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
AUTOVEICOLI (R.C.A.), INCENDIO E FURTO, GARANZIE ACCESSORIE
E TUTELA GIUDIZIARIA E KASKO DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ
DEL COMUNE DI SAN VITTORE OLONA**

Allegato: Elenco veicoli di proprietà

La presente polizza è stipulata tra
COMUNE DI SAN VITTORE OLONA
Via Europa 23
20028 San Vittore Olona (MI)
PI 01175480159

e

Durata del contratto: dalle ore 24.00 del 01/11/2014
alle ore 24.00 del 31/12/2017

Si conviene tra le Parti che le norme contrattuali qui di seguito elencate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto. Eventuali moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

per "LEGGE" la legge 24 Dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni;

per "REGOLAMENTO" il Regolamento di esecuzione della predetta Legge di cui al D. P. R. 24.11.1970 n. 973 e successive modificazioni;

per "IMPRESA" la Compagnia Assicuratrice;

per "CONTRAENTE" la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;

per "ASSICURATO" la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto all'assicurazione;

per "ASSICURAZIONE" il contratto di assicurazione;

per "POLIZZA" il documento che prova l'assicurazione;

per "PREMIO" la somma dovuta dal Contraente all'Impresa;

per "RISCHIO " la probabilità che si verifichi il sinistro;

per "SINISTRO" il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

- **per "INDENNIZZO"** la somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato e/o Beneficiario in caso di sinistro;

per "RISARCIMENTO" la somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro.

per "MASSIMALE" la massima esposizione della Società per ogni sinistro. In particolare:

- Massimale per sinistro: la somma massima cui è obbligata la società;
- Massimale per persona: la somma massima, nell'ambito del massimale per sinistro, per ogni persona che abbia subito lesioni personali o sia deceduta;
- Massimale per cose: la somma massima, nell'ambito del massimale per sinistro, per danneggiamenti a cose e/o animali anche se appartenenti a più persone

- **per "FRANCHIGIA"** parte del danno risarcibile espressa in importo fisso che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato

CONDIZIONI GENERALI COMUNI ALLE DIVERSE GARANZIE

Art. 1 Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è fissata in tre ann1, e precisamente, le polizze cominceranno a decorrere dalle ore **24.00 del 31/10/2014** e cesseranno alle ore **24 del 01/11/2017**.

Art. 2 Luogo della stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto avverrà nella sede del Comune di SAN VITTORE OLONA.

Art. 3 Oneri a carico dell'aggiudicatario

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, che verrà stipulato per atto pubblico, sono poste a carico della ditta, senza diritto di rivalsa.

Art. 4 Pagamento del premio

Il pagamento del premio avverrà entro 60 giorni dal perfezionamento del contratto tramite bonifico bancario.

Il pagamento del premio resterà, in ogni caso, subordinato alla preventiva stipula del contratto pubblico.

Art. 5 Denuncia dei sinistri – obbligo dell'assicurato

La denuncia dei sinistri verrà inoltrata alla Compagnia di assicurazione entro 20 giorni da quando il Contraente e/o Assicurato ne siano venuti a conoscenza con l'indicazione della data, del luogo, delle modalità del fatto e degli eventuali testimoni a cui seguirà nel più breve tempo possibile comunicazione con l'indicazione dell'entità del danno e di ogni altra eventuale informazione reperita.

In caso di inadempimento l'Impresa ha diritto di ridurre la propria prestazione in ragione del pregiudizio sofferto e, di conseguenza, ha diritto di rivalersi nella stessa misura verso l'Assicurato per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

Art. 6 Rinuncia al diritto di surrogazione

In deroga all'art. 1916 c.c. la compagnia di assicurazione rinuncerà all'azione di rivalsa nei confronti dei dipendenti del Comune di SAN VITTORE OLONA, del Segretario Generale, dei suoi Amministratori e di altri eventuali incaricati,.

Art. 7 Servizio informativo sui sinistri

La compagnia di assicurazione dovrà fornire al Comune di SAN VITTORE OLONA un servizio informativo sull'andamento dei sinistri. Le informazioni, da fornirsi con cadenza semestrale, dovranno contenere l'aggiornamento sul numero dei sinistri denunciati, dei sinistri liquidati, della causa dei sinistri, dell'ammontare delle somme liquidate, delle cause relative alla mancata liquidazione dei sinistri.

Art. 8 Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e per tutti gli Stati aderenti al sistema della carta verde. Limitatamente ai Natanti, la garanzia è valida per tutto il territorio della Repubblica di San Marino ed è estesa a tutti gli Stati Europei , compresa la giacenza nelle acque interne di tutti i Paesi sopra menzionati.

Art. 9 Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge presenti e futuri relativi al premio, al contratto ed altri atti da esso dipendenti sono a carico del Comune di SAN VITTORE OLONA anche se il pagamento sia stato anticipato dalla compagnia di assicurazione

Art. 10 Facoltà bilaterale di recesso

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dall'assicurazione, con preavviso di 90 giorni, previa comunicazione mediante lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Compagnia di Assicurazione, questa entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, dovrà rimborsare la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non consumato.

Art. 11 Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali del presente capitolato verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato.

Art. 12 Risoluzione del contratto

Il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) grave ovvero ripetuta negligenza o frode e/o inosservanza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) cessione dell'azienda per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa aggiudicataria del servizio;
- c) cessione del contratto e subappalto del servizio a terzi;
- d) negli altri casi previsti dal presente capitolato con le modalità di volta in volta specificate

Nel caso di cui alla lettera a) verrà fissato un termine non inferiore a 5 giorni entro il quale la ditta deve conformarsi a tali obblighi. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile.

Nelle fattispecie di cui alle lettere b) e c) il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile

Nel caso di raggruppamento di imprese si applicherà la disciplina di cui al vigente Codice dei Contratti.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto l'impresa sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Comune dovrà andare incontro per l'affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale.

Art. 13 Foro competente

Per la risoluzione di eventuali controversie le parti si rivolgono esclusivamente all'autorità giudiziaria ordinaria. Il foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Milano.

Art. 14 Rinvio a norme di legge

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato le Parti fanno espresso rinvio alle norme di legge.

Art. 15 Impostazione del contratto e costituzione del premio

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, intestati al P.R.A. al Comune di SAN VITTORE OLONA.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione. del contratto.

Le esclusioni di veicoli sono ammesse solo per alienazione degli stessi dovuta a:

- vendita;
- distruzione o demolizione;
- esportazione definitiva.

Le stesse dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa:

- dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o fax o pec con cui sono state notificate, salvo esplicita richiesta di orario diverso comunque successivo a quello di invio del fax/pec;
- dalle ore 24 del giorno di restituzione all'impresa del certificato e del contrassegno.

Qualora venga escluso un veicolo alienato è possibile usufruire della classe di merito maturata in tariffa Bonus/Malus per l'inclusione di un nuovo veicolo sempreché:

- la comunicazione di inclusione del nuovo veicolo avvenga contestualmente alla comunicazione di esclusione del veicolo alienato;
- restino invariati l'intestatario al P.R.A. e l'uso cui il veicolo è destinato.

Il periodo di osservazione della sinistrosità del nuovo veicolo, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive, partirà dalla data di inclusione dello stesso; pertanto la classe di merito scatterà soltanto al compimento del periodo relativo al rateo iniziale più un'annualità assicurativa.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni al termine dell'annualità stessa.

Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il 15° giorno dalla data di comunicazione dell'impresa.

Nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento della regolazione del premio richiesta dall'impresa, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente e limitatamente alla garanzia R. C. Auto, il diritto di rivalsa, totale o parziale, per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione del premio si riferisce.

Per sinistri " Rischi Diversi ", il mancato pagamento della regolazione del premio costituisce sospensione della garanzia ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

Art. 16 Consistenza del parco automezzi

La copertura assicurativa dovrà comprendere tutti i veicoli e i rimorchi indicati nell'**Allegato A** (tabella automezzi di proprietà) del presente Capitolato, di cui ne forma parte integrante, e di quelli che comunque entreranno successivamente nella disponibilità del contraente.

Art. 17 Dichiarazioni e comunicazioni del contraente

Il premio è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente . Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente al momento della stipulazione, o di mancata comunicazione di ogni successivo mutamento che aggravi il rischio, si applicheranno rispettivamente gli Artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile .

Per la R.C.A. l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa verso il Contraente e/o verso l'Assicurato per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Art. 18 Sostituzione del contratto

In tutti i casi in cui si debba procedere alla sostituzione del contratto, nel calcolo della prima rata di premio della polizza sostitutiva verrà effettuato l'eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto nella polizza sostituita.

Relativamente alla garanzia R.C.A., qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e/o del contrassegno, l'Impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.

Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento di esecuzione della Legge 24/12/69 n. 990 e successive modificazioni.

Art. 19 Trasferimento della proprietà del veicolo

Il trasferimento di proprietà del veicolo importa la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto stipulato per il veicolo alienato sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, più precisamente:

- a) nel caso di alienazione del veicolo assicurato, qualora l'alienante chieda che la polizza stipulata per detto veicolo sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio.
- b) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che importi la cessione del contratto di assicurazione, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa, la quale prenderà atto della cessione. Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.

Art. 20 Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del premio pagato. Il contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del premio pagato, il contratto è risolto dalla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio alla rata di premio scaduto, relativo al periodo o frazione di periodo in corso al momento del furto, ma l'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione.

Art. 21 Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo attestazione del P.R.A.

certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione. L'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio tassabile annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno.

Per i contratti di durata inferiore all'anno l'Impresa non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

GARANZIA BASE - RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.)

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

L'Assicurazione, salvo quanto disposto dalla Legge 990/69 e successive modificazioni ed integrazioni e dal relativo regolamento, copre i rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. La società si obbliga a corrispondere entro i limiti convenuti le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento dei danni cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti nell'elenco allegato al presente Capitolato (allegato A) e di quelli che comunque entreranno nella disponibilità del contraente.

L'assicurazione copre anche: la responsabilità civile per i danni cagionati dalla circolazione dei veicoli in aree private; la responsabilità civile derivante dalla sosta o dalla manovra a mano dei veicoli, compresi i rimorchi; la responsabilità civile derivante dalle operazioni di carico da terra sul veicolo di merci in genere e scarico a terra dallo stesso, con esclusione dei danni alle cose trasportate o in consegna.

Sono considerati terzi anche gli amministratori, il segretario generale, i dipendenti, il personale di altri Enti temporaneamente distaccato presso l'organizzazione del contraente e tutti gli altri soggetti che siano comunque in rapporto con il contraente stesso.

Art. 2 Formula tariffaria.

L'Assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus" per le autovetture, e nella forma a "Tariffa fissa" per i restanti veicoli.

La forma "bonus/malus" prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione".

Art. 3 Massimali di garanzia

Il massimale assicurato per ogni sinistro e per ciascuno dei veicoli assicurati è di **€7.500.000,00** con il limite di:

- **€5.000.000,00** per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali
- **€1.000.000,00** per danni alle cose, anche se appartenenti a più persone

Art. 4 Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia dei sinistri deve essere, di norma, redatta sul modulo approvato con decreto del Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 23.12.1976 n. 857 convertito con modificazioni dalla Legge 26.02.1977 n. 39 e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso di inadempimento l'Impresa ha diritto di ridurre la propria prestazione in ragione del pregiudizio sofferto e, di conseguenza, ha diritto di rivalersi nella stessa misura verso l'Assicurato per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

RISCHI DIVERSI - INCENDIO E FURTO

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

L'impresa indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono i danni materiali e diretti subiti dal veicolo o dal rimorchio di cui all'elenco allegato, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati e validamente fissati, contro i rischi :

- Incendio, combustione con sviluppo di fiamma, scoppio od esplosione ed azione del fulmine, scoppio del carburante contenuto nel serbatoio del veicolo e destinato al suo funzionamento, nonché fumo conseguente all'incendio del veicolo stesso;
- Furto e Rapina (consumati o tentati) compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina.

Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

Sono inclusi in garanzia gli accessori fono - audiovisivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori e simili anche se già previsti nel modello base del veicolo assicurato.

Art. 2 Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) provocati dolosamente dal Conducente, dal Contraente e/o dall'Assicurato o dalle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge ;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- d) limitatamente alla garanzia furto, patiti dai teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano danni conseguenti a furto totale.

In caso di furto l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità inoltrandone copia autentica all'Impresa.

Art. 3 Adeguamento del valore assicurato e del premio

L'impresa si impegna, in occasione di un eventuale rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.

Art. 4 Eventi socio/politici

La garanzia opera in estensione alla garanzia Incendio e/o furto e purché il veicolo sia assicurato dall'Impresa almeno per la garanzia Incendio

A parziale deroga dell'Art. 2, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio.

Sono altresì compresi :

- i danni agli accessori fono - audiovisivi;

- danni da atti vandalici con esclusione di quelli comunque subiti dal veicolo e suoi accessori in occasione o in conseguenza della circolazione successiva al verificarsi dell'evento ed in nesso causale con lo stesso.

La garanzia è prestata con l'applicazione del **10%** di scoperto e con un minimo non indennizzabile di **€100,00**.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità, inoltrandone copia all'Impresa e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile.

Art. 5 Eventi atmosferici

A parziale deroga dell'Art. 2, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di inondazioni, trombe d'aria, caduta di grandine, neve, ghiaccio, pietre, valanghe e slavine, uragani, terremoti, straripamenti e alluvioni.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di **€200,00** per evento.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità, inoltrandone copia all'Impresa e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile.

Art. 6 Riparazione e sostituzione "in natura" delle cose danneggiate

L'Impresa ha la facoltà di fare eseguire a regola d'arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro.

Art. 7 Determinazione dell'ammontare del danno delle cose rubate o danneggiate

Il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

- il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%;
- non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Se l'Assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dell'art. 1907 del c.c.

Tuttavia non verrà applicata la regola proporzionale qualora tale valore commerciale risultasse superiore di non oltre il 10% del valore assicurato.

Art. 8 Liquidazione del danno e nomina dei periti

La liquidazione del danno ha luogo mediante l'accordo fra le parti, ovvero quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la Direzione dell'Impresa ovvero di quello dove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

I periti decidono inappellabilmente a maggioranza senza alcuna formalità e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo è a carico della parte totalmente soccombente; negli altri casi essa viene suddivisa fra Impresa e Assicurato in parti uguali.

Art. 9 Pagamento dell'indennizzo

L'Impresa tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti in polizza, effettua il pagamento in Euro presso la sede dell'Impresa o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Limitatamente alle garanzie Furto ed Eventi Socio - politici, l'Impresa rimborsa il danno sempreché l'Assicurato abbia prodotto copia autentica della denuncia presentata all'autorità, copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato rilasciato dalla stessa Autorità e, nel caso di perdita totale, dichiarazione di perduto possesso ed estratto cronologico del veicolo rilasciati dagli

Uffici competenti. L'Impresa, in caso di furto parziale e/o di furto totale, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere :

- il certificato di chiusura istruttoria;

- la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo;
- il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento dell'indennizzo.

Art. 10 Recuperi

Limitatamente alla garanzia Furto il Contraente e/o l'assicurato sono tenuti non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito l'Impresa.

Il valore del recuperato realizzato prima dell'effettivo pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà dell'Impresa che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato .

L'Assicurato, qualora l'Impresa eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità.

In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo all'impresa l'indennizzo ricevuto.

Art. 11 Valore assicurato

Il valore assicurato deve corrispondere:

- per i veicoli che non hanno superato 6 mesi della data di prima immatricolazione, al valore a nuovo oppure al prezzo di fattura di acquisto, se inferiore a tale valore;
- per gli altri veicoli al valore commerciale del veicolo stesso come rilevato nell'ultimo numero del Bollettino Eurotax – colore giallo pubblicato al momento dell'inserimento in garanzia.

Nel valore assicurato sono compresi gli apparecchi fono-audiovisivi (quali a titolo esemplificativo e non limitativo: radio, impianti di radiotelefonìa, ed altri apparecchi stabilmente fissati al veicolo) nonché impianti antifurto.

RISCHI DIVERSI - GARANZIA TUTELA GIUDIZIARIA

Art. 1. Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assume a proprio carico nel limite di €7.000,00 ed alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al proprietario e/o al conducente (se autorizzato) del veicolo o rimorchio indicato in polizza allo scopo di:

- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo stesso, solo per la parte eccedente i limiti fissati dall'art. 1917 del Codice Civile, 3° comma.

Esse sono:

- le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- le spese peritali (compresi medici e accertamenti) per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
- le spese per la difesa penale del conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione conseguenti all'uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell'Assicurato;
- le spese necessarie al dissequestro del veicolo indicato in polizza, in caso di sequestro disposto a fini probatori dell'Autorità giudiziaria (sempreché il provvedimento sia conseguente a incidente stradale) ivi comprese le spese di custodia ; queste ultime, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro.

Art. 2 Esclusioni

La garanzia non comprende :

- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere ;
- le spese di giustizia penale;
- gli oneri fiscali (bollature documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere ecc:)

L'Assicurazione non è operante:

- se il veicolo indicato in polizza non è coperto dall'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione;
- nel caso di controversia promossa contro l'Assicurato da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, o di inosservanza dell'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione,
- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore R.C.A. del veicolo indicato in polizza.

Art. 3 Gestione del sinistro.

L'Assicurato dopo aver fatto all'Impresa la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo all'Impresa.

L'Impresa, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative.

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare dell'Impresa pena il rimborso delle spese da queste sostenute.

L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi all'Impresa.

Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, l'Impresa tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi sempreché il relativo costo complessivo rientra nel limite del massimale stabilito all'oggetto dell'assicurazione.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l'Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.

Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
L'Impresa avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

RISCHI DIVERSI. - GARANZIE ACCESSORIE

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura i seguenti rischi particolari :

- a) responsabilità civile dei trasportati: l'Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.
- La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.
- b) imbrattamento della tappezzeria: l'Impresa, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso di vittime della strada comprovato con attestati di Pubbliche Autorità o di addetti di nosocomi e/o ospedali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortuni o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.
- c) ricorso terzi da incendio: l'Impresa, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo o rimorchio descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di €500.000,00. Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi :

- tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'Assicurazione;
- il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento ;

- ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Il Contraente o l'Assicurato devono immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa.

Fermo restando il disposto dell'art. 1917 C.C., III comma, l'Impresa ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o l'Assicurato in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

L'Impresa non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

- d) rottura cristalli: l'Impresa, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di €500,00 per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni allo specchio retrovisore esterno e alla fanaleria in genere.

- e) perdita delle chiavi: l'Impresa, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 250,00 per evento previa presentazione di regolare fattura.

- f) spese di immatricolazione - spese di assicurazione r.c.a. - tassa automobilistica: le garanzie operano in tutti i casi in cui l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione.

L'Impresa rimborsa all'Assicurato:

- o l'importo massimo di €400,00 delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro mezzo simile.

- l'importo pari a 1/360^o del premio tassabile annuo previsto per la garanzia della Responsabilità Civile Auto, purché prestata dall'Impresa, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza indicata sul certificato di assicurazione non oltre, comunque, la data di comunicazione dell'Autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo o quello della sospensione della garanzia R.C.A;
- l'importo pari a 1/360^o di quanto versato per tassa automobilistica per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.

Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

- g) rischio statico: l'Impresa, per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) dai rimorchi descritti nell'elenco allegato con il limite massimo di €25.000,00.

Art. 2 Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti subiti dai veicoli descritti in polizza determinati da causa fortuita e violenta per effetto della circolazione, sia che questa avvenga su area pubblica che su area privata.

Sono inclusi nella garanzia gli impianti, dispositivi vari ed eventuali altre attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso installati e gli accessori fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori e simili.

Art. 3 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, caduta di grandine, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) determinati o agevolati da dolo del Conducente, del Contraente e/o dell'Assicurato;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità, purché autorizzate;

- d) avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di ubriachezza o di alterazioni psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- e) verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o Assicurato e/o Conducente;
- f) determinati da vizi di costruzione;
- g) cagionati da operazioni di carico e/o scarico;
- h) subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano o di traino che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada;
- i) conseguenti e successivi a furto (consumato o tentato) e/o rapina, cagionati da incendio, esplosione o scoppio se non determinati da uno degli eventi previsti dall'art.46;
- l) riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dai teloni di copertura e dalle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria), se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza.

Art. 4 Riparazione e sostituzione "in natura" delle cose danneggiate

L'impresa ha la facoltà di fare eseguire in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di sostituire il veicolo stesso o parte di esso invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.

Art. 5 Determinazione dell'ammontare del danno delle cose danneggiate

Il danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

- il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%;
- il valore dei pezzi di ricambio, relativi alla carrozzeria, corrisponde al valore a nuovo degli stessi, cioè al costo di rimpiazzo al momento del sinistro;
- non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali;
- l'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro fermo restando, però, le disposizioni contenute nel comma successivo della presente condizione in tema di indennizzo dell'I.V.A; limitatamente ai sinistri avvenuti entro un anno dalla data di prima

immatricolazione, per valore commerciale si deve intendere il prezzo di acquisto del veicolo assicurato, a condizione che venga esibita la relativa fattura;

Qualora l'Assicurato, al momento del sinistro, debba scaricare ai sensi di legge l'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) gli indennizzi saranno effettuati al netto di detta imposta.

Art. 6 Liquidazione del danno e nomina dei periti

La liquidazione del danno ha luogo mediante l'accordo fra le parti, ovvero quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la Direzione dell'Impresa ovvero di quello dove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

I periti decidono inappellabilmente a maggioranza senza alcuna formalità e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo è a carico della parte totalmente soccombente; negli altri casi essa viene suddivisa fra Impresa e Assicurato in parti uguali.

Art. 7 Pagamento dell'indennizzo

L'Impresa rimborsa all'Assicurato il danno, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti e ne effettua il pagamento in lire italiane presso la sede dell'Impresa o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 8 Scoperto e minimo non indennizzabile

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del veicolo assicurato, previa deduzione del 10% di scoperto da calcolare sull'ammontare del danno indennizzabile.

L'importo di tale scoperto non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile di € 150,00.

Art. 9 Danni cagionati da colpa grave

L'Impresa è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo descritto in polizza.

Art. 10 Costituzione del premio

Il premio della presente assicurazione viene parametrato al numero complessivo degli automezzi assicurati, comunicato dall'Amministrazione.

Al termine di ogni annualità assicurativa si procederà al computo definitivo del costo della presente garanzia, in base al numero definitivo dei veicoli assicurati all'inizio della annualità e di quelli inclusi od esclusi con comunicazioni dell'Amministrazione nel corso della stessa, che darà adito ad una regolazione attiva, passiva o nulla.

Le predette inclusioni od esclusioni hanno effetto dal giorno del perfezionamento della relativa appendice.

Il premio così determinato (premio anticipato +/- la regolazione) costituirà il premio provvisorio anticipato per ogni annualità successiva.

LOTTO 3

SCHEDA DI ADESIONE AL CAPITOLATO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.), INCENDIO E FURTO, KASKO, GARANZIE ACCESSORIE E TUTELA GIUDIZIARIA AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Il sottoscritto _____ nella sua qualità di (legale rappresentate/gerente / agente) della Società di Assicurazioni _____, per conto della quale agisce, **dichiara** la disponibilità della predetta Società ad assumere la copertura assicurativa dei rischi derivanti dal Capitolato in suo possesso alle seguenti condizioni economiche:

COPERTURA R.C.A

<i>Premio imponibile complessivo</i> (si veda per il dettaglio l’Allegato Tabella automezzi di proprietà)	Euro
<i>Importo per il Servizio Sanitario Nazionale</i>	Euro
<i>Imposte</i>	Euro

COPERTURA INCENDIO E FURTO

<i>Premio imponibile complessivo</i> (si veda per il dettaglio l’Allegato Tabella automezzi di proprietà)	Euro
<i>Imposte</i>	Euro

COPERTURA GARANZIE ACCESSORIE

<i>Premio imponibile complessivo</i> (si veda per il dettaglio l’Allegato Tabella automezzi di proprietà)	Euro
---	------

<i>Imposte</i>	Euro
----------------	------

COPERTURA TUTELA GIUDIZIARIA

<i>Premio imponibile</i> (si veda per il dettaglio l'Allegato Tabella automezzi di proprietà)	Euro
<i>Imposte</i>	Euro

COPERTURA KASKO

<i>Premio imponibile</i> (si veda per il dettaglio l'Allegato Tabella automezzi di proprietà)	Euro
<i>Imposte</i>	Euro

MASSIMALI DI GARANZIA

Massimale assicurato per ogni sinistro e per ciascuno dei veicoli assicurati	Euro
Limite per ogni persona deceduta o con lesioni personali	Euro
Limite per danni alle cose, anche se appartenenti a più persone	Euro

EVENTI SOCIO POLITICI

Percentuale applicata di scoperto	%
Minimo non indennizzabile	Euro

EVENTI ATMOSFERICI

Franchigia fissa ed assoluta per evento	Euro
---	------

GARANZIA TUTELA GIUDIZIARIA

Limite massimo	Euro
----------------	------

TOTALE PREMIO LORDO	Euro
	(in cifre) _____
	(in lettere) _____

Il sottoscritto inoltre dichiara che:

la ragione sociale dell’Impresa è:

con sede in _____ Via _____

Codice Fiscale _____ Partita I.V.A. _____

il Capitolato d’oneri di cui si tratta viene accettato quale unico testo contrattuale valido per la corrispondente copertura assicurativa.

Luogo e data _____

firma _____